



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO
TEL. 011.97 69 111 - FAX 011.97 69 108

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60

**OGGETTO: LAVORI DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE EX CAVITOR.
RISOLUZIONE DEFINITIVA CONTRATTO DI APPALTO. .**

L'anno *duemiladue*, addì *dieci* del mese di *Aprile* alle ore *17.50* nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|-----------|---------------------|----|
| Sindaco | - CASTAGNERI Remo | SI |
| Assessore | - ROCCI Pier Carlo | SI |
| Assessore | - ARCHINA' Giuseppe | SI |
| Assessore | - CHIABERGE Claudio | NO |
| Assessore | - REVIGLIO Arnaldo | SI |
| Assessore | - RULLO Bruno | SI |
| Assessore | - PINO Angelo | SI |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. ssa IMBIMBO Iris.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Tecnico-Manutentiva – Settore Manutenzione e Lavori Pubblici** N.21 del 9.4.2002, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “ **LAVORI DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE EX CAVITOR. RISOLUZIONE DEFINITIVA CONTRATTO DI APPALTO.**”;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42, 48 e 50 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

D E L I B E R A

Di accogliere integralmente la dell'**Area Tecnico-Manutentiva – Settore Manutenzione e Lavori Pubblici**, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma. Del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.



CITTA' DI AVIGLIANA

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10051

Alla GIUNTA COMUNALE

Proposta di deliberazione n. 21/2002

redatta dall'U.T.C. - AREA LL.PP.

OGGETTO: " LAVORI DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE EX CAVITOR. RISOLUZIONE
DEFINITIVA CONTRATTO DI APPALTO "

Avigliana, li 9 Aprile 2002

IL RESPONSABILE AREA LL.PP. TECNICO-MANUTENTIVA

(Arch. CALIGARIS Paolo)

L'ASSESSORE AI LL.PP.

(ARCHINA' Giuseppe)

CITTA' DI AVIGLIANA

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10051

OGGETTO: LAVORI DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE EX CAVITOR. RISOLUZIONE
DEFINITIVA CONTRATTO DI APPALTO.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G. C. nr. 288 del 13/10/99, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di riconversione fabbricato industriale ex Cavor, redatto da gruppo di lavoro coordinato dal Settore LL.PP., per un importo di £. 3.854.100.000;
- il finanziamento dell'opera avviene, in parte, con contributo CEE, in parte con fondi propri ed in parte con mutuo della Cassa DD.PP.;
- la Regione Piemonte con nota datata 26/7/99, prot. 4975/16.3 nel comunicare l'avvenuta ammissione a finanziamento delle opere in oggetto (determinazione regionale 57 del 18/6/98) ha fissato i tempi per la realizzazione degli interventi e precisamente:

inizio lavori entro il 30/10/99

termine realizzazione investimento entro il 31/8/2001

- con contratto rep. 3/2000 a rogito Segretario Generale Dr.ssa IMBIMBO Iris in data 19/1/2000, è stato affidato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in favore della ditta EDL CONTRACTORS l'appalto dei lavori di riconversione industriale ex Caviton, per l'importo di £ 2.605.630.439 al netto del ribasso del 12,721% sul prezzo base;
- con determina del responsabile Area LL.PP. n. 82 in data 27/2/2001 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante delle opere in oggetto per £ 2.639.154.399 di lavori, fissando contrattualmente il termine ultimo di ultimazione dei lavori al giorno 28/6/2001;

FATTO:

- 1 - con nota in data 6/3/2000, pervenuta al protocollo del comune in data 9/3/2000, prot. n. 5221, la ditta EDIL CONTRACTORS denuncia l'impossibilità ad iniziare i lavori in oggetto in quanto l'area risulta inagibile e chiede una proroga del termine contrattuale di gg 68; richiesta respinta dalla direzione lavori con nota in data 14/3/2000 in quanto ritenuta inmotivata;

- 2 - in data 10/4/2000 l'appaltatore contesta l'impossibilità a rispettare il crono-programma (ritardando le lavorazioni di smaltimento amianto dal mese di gennaio ad Aprile) in quanto l'area di cantiere risulta sgomberata solo in parte oltre la necessità di definire il sub-appalto della lavorazione, reiterando la richiesta di estensione dei termini contrattuali; per contro, la direzione lavori con successiva nota datata 17/4/2000 non solo confermava la piena disponibilità dell'area ma diffidava l'Impresa all'immediata attivazione dei lavori, considerando i ritardi esclusivamente imputabili alla ditta medesima e cioè nella sua organizzazione di cantiere;

- 3 – non solo ma in data 26/5/2000 la direzione lavori sollecitava l'inizio dei lavori di smaltimento eternit precisando che rispetto al cronoprogramma aggiornato dalla ditta EDIL CONTRACTORS risultava esservi già un ritardo di 3-5 settimane;

- 4 - la ditta EDIL CONTRACTORS con nota datata 2/6/2000 pervenuta al protocollo il 6/6/2000, n. 12402, ha richiesto delle precisazione sulle lavorazioni da avviare a causa di carenze presunte nel progetto esecutivo (es: mancanza esecutivo scala in ferro lato ovest, mancata previsione nell'abaco serramenti del serramento centinato prospetto est., mancanza dell'esecutivo rampa in cls collegante il seminterrato lato ovest al primo piano) sollecitando un incontro con la direzione lavori per la definizione degli interventi presso il fabbricato lato ovest; indicazioni che la direzione lavori ha provveduto a fornire sia in data 9/6/2000 che a seguito di specifico ordine di servizio (n. 1) dell'8/6/2000 con il quale già si formalizzava contestazione di inadempimento all'appaltatore medesimo;



CITTA' DI AVIGLIANA

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10051

5 - con raccomandata 11/09/00 (prot. n. 19800) il coordinatore per l'esecuzione dei lavori Ing. RUSSO rilevava carenza negli obblighi di sicurezza, contestando l'inadempienza all'impresa con richiesta di sospensione dell'attività;

6 - la direzione lavori con nota datata 4/10/2000 contestava alla ditta EDIL CONTRACTORS i forti ritardi dei lavori (anche in relazione al cronoprogramma del 17/4/2000) rilevando in particolare ritardo sui solai prefabbricati, e sull'installazione degli impianti presso la palazzina uffici;

7 - con nota in data 17/10/2000 la ditta EDIL CONTRACTORS lamentava: *"il progetto posto a base di gara è carente sia dal punto di vista architettonico che per quanto concerne gli impianti"*, inoltre richiede la stesura di una perizia di variante per le numerose opere non previste in progetto ed infine rimarca la mancata disponibilità dell'area (liberata solo parzialmente); in ultimo richiedeva la messa a disposizione dei registri contabili al fine dell'iscrizione delle riserve;

8 - in risposta alla citata contestazione la direzione lavori con nota in data 20/10/2000, pervenuta al protocollo del Comune in data 26/10/2000 al n. 23760, forniva delucidazioni in merito alle problematiche sollevate assicurando, tra l'altro, la predisposizione di una perizia tecnica di variante; in tale nota veniva rilevato come: *"ad oggi 20/10/2000 sono state ultimate lavorazioni per circa l'8% dell'importo complessivo delle opere, che i ritardi sono dovuti al vostro disinteresse per questo cantiere e sono rilevabili anche dal cronoprogramma da voi stessi redatto nei primi giorni del mese di aprile 2000 e accettato per i ritardi burocratici relativi alle pratiche di smaltimento dell'eternit. Si richiedono nuovamente chiarimenti sulle tempistiche e sul vostro impegno per questo cantiere, in assenza dei quali saremo costretti a rescindere in contratto"* contestazione di particolare rilevanza nella dimostrazione del ritardo;

9 - in data 9/11/2000 la direzione lavori predisponendo la relazione sullo stato di avanzamento lavori rilevando la seguente situazione:

Opere previste in cronoprogramma al 30/10/2000

£ 1.216.370.655

Opere realizzate al 30/10/2000

£ 240.474.384

DIFFERENZA

£ 975.896.271

IMPORTO DIFFERENZA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

£ 851.752.506

Relazione oggetto di segnalazione all'Amministrazione da parte del responsabile del procedimento;

10 - con nota datata 23/1/2001, pervenuta al protocollo del Comune in data 26/1/2001, al n. 2377, la direzione lavori contestava alla ditta EDIL CONTRACTORS ulteriori costanti ritardi nell'esecuzione dei lavori, malgrado la redazione di un nuovo cronoprogramma lavori a seguito di riunione tenutasi 16/11/2000 durante il quale vi è stato l'impegno della ditta ad un'accelerazione delle lavorazioni, ritardo dimostrabile dal 2° stato relazionale avanzamento lavori a tutto il 23/01/01;

11 - in data 16/3/2001 la ditta EDIL CONTRACTORS scrive: *" L'insieme di tali problematiche rende di fatto non eseguibili gli impianti in quanto i progetti non sono sufficientemente completi e chiaramente interpretabili in ogni loro parte.....Ribadiamo che il progetto posto a base d'appalto è carente in particolare dal punto di vista degli impianti. La ditta EDIL CONTRACTORS richiede la messa a disposizione dei registri contabili al fine dell'iscrizione delle previste riserve per l'esplicitazione e la quantificazione dei danni provocati a questa impresa appaltatrice per le incongruenze e dimenticanze contenute nel progetto, richiedendo altresì di disporre l'immediata sospensione dei lavori in attesa di definire e predisporre il completamento delle progettazioni degli impianti da definirsi da parte della stazione appaltante."*

12 - il progettista degli impianti elettrici Ing. MAIO Lettero con nota in data 13/4/2001, pervenuta al protocollo generale in data 19/4/2001, al n. 9867, evidenziava l'infondatezza delle problematiche sollevate dalla ditta EDIL CONTRACTOR relativamente ai progetti degli impianti, precisando che su detti progetti, illustrati presso il cantiere in data 7/6/2000 e 22/9/2000, la ditta non sollevava alcun tipo di osservazione; a comprova di tale considerazione è significativo richiamare anche la comunicazione



CITTA' DI AVIGLIANA

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10051

della D.L. opere architettoniche del 4/4/01 (prot. 8945) con la quale, ancora una volta veniva provata l'inadempienza dell'impresa(3° relazione stato avanzamento lavori) per un delta negativo in ritardo di £ 1.208.329.709;

13 - con raccomandata 19/4/2001 la direzione lavori, accertato il perdurare del ritardo (riferito al cronoprogramma lavori del novembre 2000) ed il comportamento gravemente inadempiente da parte della ditta EDIL CONTRACTORS, ritardo che non può consentire al Comune il rispetto dei termini di rendicontazione CEE, imposti dalla Regione, ASSEGNAVA alla ditta appaltatrice un termine di 20 giorni recuperare le lavorazioni, attivando di conseguenza procedura di risoluzione art. 119 D.P.R. 554/99;

14 - inoltre da verbale della riunione tecnica tenutasi in data 16/5/2001 durante la quale i progettisti/Direttore Lavori Ing. MAIO e Prof. CATALIOTTI illustravano compiutamente i progetti relativi agli impianti sia alle ditte esecutrici degli interventi in regime di sub-appalto che all'impresa, soddisfacendo ogni loro obiezione;

15 - in data 21/5/2001 ha avuto luogo il sopralluogo per la verifica dello stato di consistenza come risulta dal verbale redatto e sottoscritto solamente da Committenza, direzione lavori e testimoni e non dalla ditta appaltatrice per rifiuto espresso dal proprio rappresentante, documento che conferma l'inadempienza contrattuale;

16 - con nota in data 24/5/2001, prot. n. 12636, la direzione lavori comunicava, anche a seguito del sopralluogo 21/5/2001, che l'avanzamento delle lavorazioni eseguite dalla ditta EDIL CONTRACTORS ammontava a circa il 3% rispetto a quanto contabilizzato al 30/3/2001 per un ammontare complessivo di £ 760.000.000; per contro l'importo delle lavorazioni previste al 20/5/2001 (come da cronoprogramma del novembre 2000) avrebbe dovuto essere pari a £ 2.900.000.000 e che il disavanzo accertato risultava pertanto di £ 2.130.000.000, emergeva un aggravamento della posizione della ditta appaltatrice; la conclusione della direzione lavori è l'affermazione che non sussistono più le condizioni per il mantenimento del contratto con la ditta EDILCONTRACTOR e pertanto è proponibile l'applicazione degli effetti di cui all'art. 119 DPR 554/99;

17 - Con la 4° relazione stato avanzamento lavori a tutto il 20/6/2001 prodotta dalla D.L. venivano motivate, certificate e confermate le gravi inadempienze dell'appaltatore (complessivo lavori £ 800.000.000);

18 - Con deliberazioni di G.C. n. 165 in data 4/7/2001, esecutiva, è stato revocato il contratto per inadempimento attivando la procedura di risoluzione come previsto per legge;

19 - L'appaltatore ha manifestato, con comunicazione 27/7/2001, la volontà di procedere nelle lavorazioni proponendo nuovo cronoprogramma lavori;

20 - In data 21/9/2001 la Regione Piemonte autorizzava la proroga per l'ultimazione dei lavori (nuova scadenza 30/11/2001);

21 - Con comunicazioni reciproche, a seguito della necessità di procedere e garantire l'ultimazione dei lavori nei tempi di proroga regionale, è stato raggiunto un accordo nell'esecuzione dei lavori per i seguenti impegni:

- 1) A terminare i lavori per una quota pari al 95% entro il 30/11/2001
- 2) Terminare la restante quota, pari al 5% comprensiva di collaudo tecnico-amministrativo entro il 20/12/2001;
- 3) L'impresa esecutrice accettava l'applicazione della penale per il ritardo quantificata in giorni 33 (come da memoria operativa dell'R.P. 25/9/2001) pari a £ 115.500.000 fino al 30 NOVEMBRE 2001 restando impregiudicato il diritto delle parti di far valere (e di contestare) eventuali diverse maggiori pretese;



CITTA' DI AVIGLIANA

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10051

- 4) A differire sino all'approvazione del certificato di collaudo la percezione del corrispettivo, per una quota pari al 30%, risultante dai singoli SAL
- 5) A cedere ai sub-appaltatori il corrispettivo delle loro lavorazioni nei limiti di cui al punto 4 nei modi di legge.

Accordo sottoscritto per accettazione dall'impresa il 4/10/2001 e recepito in via amministrativa con deliberazione di G.C. n. 232 in data 10/10/2001;

22 – in data 20/12/2001, a dimostrazione dell'ennesima inadempienza, è stato stilato lo stato di consistenza delle opere eseguite (come da verbale datato 21/12/2001 a firma di: direzione lavori, collaudatore e responsabile procedimento) da cui emergevano lavorazioni eseguite al 72,28% del totale delle opere, e pertanto inferiori del 27% rispetto agli accordi assunti dalla Edilcontractors; il termine ipotizzato dalla direzione lavori per la chiusura lavori è febbraio –marzo 2002;

23 – la direzione lavori con nota in data 3/1/2002, inviata per raccomandata alla ditta EDILCONTRACTORS, proponeva un aggiornamento del programma lavori stante il considerevole ritardo accumulato;

24 – in data 28/1/2002 si teneva l'incontro presso la Ex Cavor (convocato dalla direzione lavori con nota in data 22/1/2002) ; dal verbale della riunione redatto dal direttore lavori emergeva il perdurare delle difficoltà organizzative del cantiere, in particolare per i rapporti fra ditta appaltatrice e ditte sub-appaltatrici, e l'impossibilità di prevedere una data certa di conclusione dei lavori;

25 – con diffida in data 27/2/2002, prot. n. 4944 si intimava alla ditta EDILCONTRACTORS la conclusione delle lavorazioni sospese/rallentate entro il termine ultimo del 15/3/2002, pena la risoluzione del contratto;

26 – con nota del Comune in data 18/3/2002, prot. n. 6372 si invitavano a presenziare alle operazioni di sopralluogo (finalizzate alla risoluzione del contratto) presso il cantiere Ex Cavor per il giorno 19/3/2002 la ditta appaltatrice, la direzione lavori ed il collaudatore; sopralluogo rinviato per impossibilità di presenza da parte della ditta EDILCONTRACTORS, al giorno 22/3/2002 (come risulta dalla comunicazione 19/3/2002, prot. 6485);

27 – a seguito di sopralluogo effettuato in data 22/03/2002 si intimava alla ditta EDILCONTRACTOR (come da nota 26/3/2002, prot. n. 7123/02) di liberare entro il giorno 28/3/2002 il cantiere dai materiali propri aziendali, restituendo le chiavi del cantiere in oggetto, diffidando la stessa dall'allontanare quei materiali (di cui è stata accertata la presenza in cantiere) necessari al completamento delle lavorazioni;

28 – A seguito del mancato riscontro all'intimazione, con ulteriore raccomandata del 5/4/2002 (prot. n. 8013) si diffidava nuovamente l'Impresa ad adempiere sia alla smobilitazione del cantiere sia alla consegna chiavi, fissando nel giorno 9/4/2002 l'adempimento;

=====

- l'Amministrazione si trova nel preminente rischio di non poter concludere il rendiconto CEE che, come specificato nella nota della Regione Piemonte pervenuta in data 26/3/2002 prot. n.7103, è subordinato al completamento, collaudo e rendicontazione dell'intervento entro il 30/6/2002;

l'art. 119 del D.P.R. 554/99 (c 4,5,6) testualmente recita:

“Qualora al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.



CITTA' DI AVIGLIANA

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10051

Scaduto il termine assegnato, il direttore lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto".

Considerato in conclusione quanto segue:

- L'Impresa, nonostante gli accordi sottoscritti in data 4/10/2001, è risultata gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali per il mancato rispetto del cronoprogramma lavori concordato, avendo accertato ulteriormente che le lavorazioni eseguite a tutto il 15/3/2002 ammontano a complessive lorde £ 2.495.641.000 pari all'82,53%;
- i ritardi nell'esecuzione dei lavori comportano per questa Amministrazione l'impossibilità di rendicontare il finanziamento comunitario, non potendo rispettare i termini di proroga concessi dalla Regione Piemonte per la conclusione dell'intervento;
- Inoltre l'Impresa EDIL CONTRACTOR ha continuato a persistere nell'inadempimento con aggravamento della propria posizione contrattuale, dimostrando gravi difficoltà organizzative del cantiere causate dai rapporti instaurati fra appaltatore e sub-appaltatori;
- L'ingiustificato ritardo al completamento dei lavori aggravato ulteriormente dal rifiuto di smobilitare il cantiere e consegnare le chiavi costituiscono grave motivo per la risoluzione definitiva del contratto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.119 c 4,5,6 del DPR 554/99 a danno dell'impresa per seguenti motivazioni:
 - a) l'interesse pubblico da salvaguardare impone un celere completamento dell'opera considerata l'inderogabile necessità di rendicontazione delle lavorazioni alla Comunità Europea nei termini di proroga concessi;
 - b) l'incidenza limitata delle lavorazioni effettuate dall'impresa appaltatrice configura negligenza rispetto alle previsioni di programma aggravata dal permanere delle inadempienze;
 - c) il mancato completamento dei lavori costituisce altresì grave pregiudizio per l'ottenimento di successivo finanziamento comunitario la cui progettazione è in avanzato stato di attuazione.
- Visto lo stato di consistenza delle opere a tutto il 15/3/2002 presentato dalla direzione lavori in data 8/4/2002;

SI PROPONE

1° - di risolvere definitivamente a danno dell'impresa, il contratto di appalto stipulato in data 19/1/2000, n. 3/2000 registrato il 28/1/2000 al n.103 A.P., tra il Comune di Avigliana e l'Impresa EDIL CONTRACTORS, avente ad oggetto i lavori di riconversione industriale Ex Cavor

2° - Di approvare lo stato di consistenza a tutto il 15/3/2002 accertando le opere per l'importo lordo di £ 2.495.641.000 pari all'82,53%;

3° - di trattenere e incamerare la cauzione di cui all'art. 30, c 2 della L. 109/94 e s.m., costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 041050453-2 rilasciata il 23/12/99 dalla Soc. RAS - Agenzia Pinerolo Porporato nell'importo di £ 260.563.043;

4° - Di dare mandato al responsabile del procedimento ad adottare gli atti conseguenti ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. 554/99;



CITTA' DI AVIGLIANA

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10051

5° - Di autorizzare, accertata l'urgenza, il responsabile il procedimento all'affidamento delle lavorazioni necessarie alla conclusione dell'opera in applicazione dei disposti di cui al D.R.P. 554/1999, artt. 88 e 144;

6° - Di dare atto che il maggior costo amministrativo derivato dalla risoluzione contrattuale accertato, a danno dell'impresa ammonta a € 17.000 oltre IVA e CNPAIA da impegnarsi a favore della D.L. per la conclusione dell'opera pubblica e che trova copertura nel quadro economico dell'opera, fino ad accertamento del maggior danno;

Avigliana, 9 Aprile 2002

IL RESPONSABILE AREA LL.PP.
E TECNICO MANUTENTIVA
fr (Arch. CALIGARIS Paolo)



CITTA' DI AVIGLIANA

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10051

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. - C.C. N. 60..... DEL 10.04.2002
avente ad oggetto:

OGGETTO: " LAVORI DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE EX CAVITOR. RISOLUZIONE
DEFINITIVA CONTRATTO DI APPALTO "

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Leg.vo 18/8/200, n. 267 "Testo unico delle Leggi
sull'ordinamento degli enti locali", vengono espressi i seguenti pareri dei Responsabili dei
servizi, in ordine rispettivamente:

a) ALLA REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole.....

9/4/2002



II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

b) ALLA REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

10 APR. 2002

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr. CASTAGNERI Remo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa IMBIMBO Iris

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 11 APR 2002 al n. 570 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 11 APR 2002

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa IMBIMBO Iris

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 11 APR 2002


IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa IMBIMBO Iris

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☒ viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 11 APR 2002 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
☒ è stata comunicata in elenco con lettera n. 8562 in data 11 APR 2002 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);

☒ è divenuta definitivamente esecutiva il giorno : 10/04/2002 in quanto:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

☐ decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li 11 APR 2002


IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa IMBIMBO Iris

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 11 APR 2002


IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa IMBIMBO Iris